

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Nota informativa Ed. 06/2016.

Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia
- c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 274,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: anche se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo sia il Contraente che Italiana Assicurazioni hanno la facoltà di annullarne l'efficacia. La disdetta può essere effettuata, mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli si rimanda all'Art. 2.7 delle Condizioni Contrattuali.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto “Commerciante” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la propria attività commerciale.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte in sezioni a seconda della tipologia. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

- **SEZIONE INCENDIO.** E' possibile assicurare in questa sezione i danni al negozio, alle merci, all'attrezzatura e all'arredamento provocati da incendio o da altre cause quali ad esempio l'esplosione, l'urto di un veicolo, il fumo, la caduta di aeromobili, nonché talune spese che possono derivare dal sinistro.

Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni nonché le “Condizioni Facoltative” che il Contraente avrà scelto di acquistare.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 3.1 all'Art. 3.24.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 3.5 “Esclusioni” e nell'Art. 3.24 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”, nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall'Art. 3.24 “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE FURTO.** E' possibile assicurare in questa sezione i danni al contenuto provocati da furto, rapina ed estorsione avvenuti nei locali nei quali si svolge l'attività lavorativa.

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme alle somme assicurate a copertura dei beni.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 4.1 all'Art. 4.20.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 4.2 "Mezzi di chiusura", nell'Art. 4.5 "Esclusioni", nell'Art. 4.20 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" e nell'Art. 10.6 "Riduzione e reintegro delle somme assicurate", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall'Art. 4.20 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE ELETTRONICA.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie a tutela delle apparecchiature elettroniche, da qualsiasi evento non espressamente escluso, nonché talune spese che ne possono derivare.

Nella scheda di polizza sono indicate le somme assicurate a copertura dei beni che il Contraente avrà scelto di assicurare.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 5.1 all'Art. 5.11.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 5.2 "Esclusioni", nell'Art. 5.5 "Danni da furto", nell'Art. 5.6 "Danni imputabili a fenomeno elettrico" e nell'Art. 5.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall'Art. 5.11 "Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE CRISTALLI.** In questa sezione è possibile assicurare le spese per la sostituzione delle lastre di vetro o cristallo, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa. La somma che il Contraente avrà scelto di assicurare e il relativo limite di indennizzo per lastra sono indicate nella scheda di polizza.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 6.1 all'Art. 6.5.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 6.2 "Esclusioni" e nell'Art. 6.5 "Limiti di indennizzo", nonché in alcune definizioni del glossario.

- **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che proteggono il patrimonio dell'Assicurato nel caso di danni provocati a soggetti terzi nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa. E' possibile inoltre tutelarsi dai danni nei quali possono incorrere gli eventuali prestatori di lavoro e/o dai danni riconducibili alla proprietà dei fabbricati, quando ne sia proprietario il Contraente.

Il Contraente può scegliere di acquistare, a completamento della copertura prevista nella garanzia base, anche le eventuali "Condizioni Facoltative", che saranno evidenziate nella scheda di polizza insieme ai massimali relativi alla sezione.

Qualora venga richiamata la Condizione Facoltativa F "Malattie professionali", dovrà essere compilato il questionario Mod. RCG55146.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 7.1 all'Art. 7.23.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 7.5 "Rischi compresi", nell'Art. 7.6 "Condizioni speciali", nell'Art. 7.7 "Esclusioni", nell'Art. 7.8 "Persone non considerate terzi", nell'Art. 7.23 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento" e nell'Art. 10.16 "Limite massimo di risarcimento", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede che possano essere applicate, a seconda dei casi, franchigie e/o scoperti come previsto dall'Art. 7.23 "Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento" delle Condizioni Contrattuali.

- **SEZIONE TUTELA LEGALE.** E' possibile assicurare in questa sezione le garanzie che riguardano l'assistenza legale e i relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di controversie, azioni o difese legali, nei casi espressamente indicati nelle Condizioni Contrattuali.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 8.1 all'Art. 8.14.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni che sono indicate nell'Art. 8.3 "Delimitazioni dell' oggetto dell'assicurazione", nell'Art. 8.4 "Casi assicurativi", nell'Art. 8.6 "Esclusioni", nell'Art. 8.7 "Insorgenza del sinistro - Effetto della copertura assicurativa" e nell'Art. 8.8 "Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata nella scheda di polizza", nonché in alcune definizioni del glossario.

AVVERTENZA: la garanzia prevede un massimale, che è esposto sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.

- **SEZIONE ASSISTENZA.** La garanzia offre l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro, falegname, vetraio) o di un'ambulanza (in caso di malore di un addetto o di un terzo presso l'esercizio commerciale) al verificarsi di una situazione di emergenza che possa compromettere lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per il dettaglio delle garanzie offerte si vedano le Condizioni Contrattuali dall'Art. 9.1 all'Art. 9.4.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede alcune delimitazioni che sono indicate nell'Art. 9.1 "Oggetto dell'assicurazione" e nell'Art. 9.3 "Delimitazioni", nonché in alcune definizioni del glossario.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Italiana Assicurazioni in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A : il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo €750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di €1.200 (riducendo €1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo €3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Per i dettagli di applicazione vedasi gli Artt. 10.8 "Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale" e 10.15 "Determinazione del premio, tolleranza numero addetti e regola proporzionale".

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'Art. 2.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, Artt. 2.4 e 2.5 delle Condizioni Contrattuali.

Esempio di aggravamento del rischio: nell'ambito della copertura incendio del fabbricato possono essere considerati aggravamento di rischio eventuali interventi che modifichino la destinazione d'uso del fabbricato (ad esempio da vendita di prodotti alimentari a negozio di arredamento); nell'ambito della copertura furto può essere considerato aggravamento di rischio la modifica della tipologia di merce in deposito (ad esempio da legname ad abbigliamento).

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.

Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 257,61 di cui euro 175,14 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 67,99 % dei costi.

AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. INDICIZZAZIONE

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza sarà operante l'indicizzazione del contratto come da Art. 2.11 "Adeguamento automatico ISTAT" delle Condizioni Contrattuali.

8. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro tranne per i casi previsti dagli Artt. 3.9 e 6.4 "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni Contrattuali.

9. DIRITTO DI RECESSO

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza la Società ha facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità dell'Art. 2.6 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

Qualora la durata del contratto sia poliennale il Contraente ha la facoltà, con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.

10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

12. REGIME FISCALE

Aliquota applicabile al contratto:

- Per le Sezioni Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% + 1% antiracket
- Per le Sezioni Elettronica, Cristalli e Tutela Legale: 21,25%
- Sezione Assistenza: 10%

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nella sezione "Norme che regolano la liquidazione dei danni" agli articoli:

- dal 10.1 al 10.13 per le sezioni "Incendio", "Furto", "Elettronica" e "Cristalli"
 - dal 10.14 al 10.16 per la sezione "Responsabilità Civile"
 - dal 10.17 al 10.19 per la sezione "Tutela Legale"
 - dal 10.20 al 10.21 per la sezione "Assistenza"
- e nella sezione "Cosa fare in caso di sinistro" dall'Art. 11.1 all'Art. 11.4.

AVVERTENZA: in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati per la rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni, come previsto nelle Condizioni Contrattuali.

AVVERTENZA: con riguardo alla sola garanzia di Tutela Legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE.

Con riguardo alla sola garanzia di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata alla società BLUE ASSISTANCE S.p.A., alla cui Centrale Operativa vanno sporte le denunce.

14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" - Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia dell'Assicurato

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.

La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

15. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

ABITAZIONE

Porzione di fabbricato in cui è ubicato l'esercizio commerciale, destinata in modo esclusivo a civile abitazione.

L'abitazione è garantita qualora sia:

- in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3.1 (caratteristiche costruttive del fabbricato) e dagli Artt. 4.1 e 4.2 (caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali);
- indicata nella scheda di polizza;
- ubicata in fabbricato destinato per non più del 50% ad uso abitativo.

ADDETTI

Il titolare dell'esercizio, i suoi familiari coadiuvanti, i dipendenti e chiunque altro, regolarmente acquisito a termini di legge, presti la sua opera nell'esercizio stesso per lo svolgimento dell'attività, esclusi appaltatori e loro dipendenti.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nella scheda di polizza o ne autorizza l'esecuzione nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche (come sotto definite) pertinenti l'attività esercitata e che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione di riferimento indicata nella scheda di polizza.

Sono esclusi:

- telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Elaboratori elettronici, unità centrali (compreso software di base) e periferiche, personal computers nonché eventuali apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione, registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme o antintrusione in genere, strumenti professionali elettrici ed elettronici.

Sono escluse:

- macchine fotografiche e videocamere;
- telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

ARREDAMENTO

Mobili e arredamento in genere dell'esercizio o dell'abitazione, scaffalature, articoli di cancelleria e stampati, indumenti ed effetti personali dell'Assicurato e degli addetti e quant'altro inerente l'attività assicurata non espressamente menzionato nelle altre "definizioni".

Sono comprese aggiunte e migliorie apportate dal locatario al fabbricato tenuto in locazione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ

Attività economica organizzata per la vendita di beni al dettaglio e/o all'ingrosso e/o per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e/o per la prestazione di opere o servizi come descritta nella scheda di polizza. Sono ammessi purché complementari e accessori all'attività principale laboratori per adattamenti e riparazioni.

ATTREZZATURA

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi e tubazioni, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; attrezzature e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato. Sono comprese apparecchiature elettroniche o moduli con componenti elettronici collegati o al servizio delle cose indicate.

CENTRALE OPERATIVA (valida per la sola Sezione Assistenza)

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CHIOSCO

Piccola costruzione ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi ed infissi e l'eventuale basamento in cemento, **esclusa l'area**, eretta in luogo pubblico.

Sono compresi impianti al servizio del chiosco quali impianti elettrici (**esclusi trasformatori**), telefonici (**esclusi apparecchi portatili**), idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, antenne ed ogni altro impianto o installazione considerato fisso per natura e destinazione, esclusi gli impianti di allarme ed insegne.

COMMERCIO AMBULANTE

Vendita di merci al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività ed in regola con la normativa vigente.

CONTENUTO

L'insieme delle cose inerenti all'attività e situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, abitazioni, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- attrezzatura;
- oggetti pregiati;
- gioielli e preziosi;
- valori;
- merci;
- apparecchiature elettroniche;
- apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) e purché situate nell'ubicazione dell'esercizio.

Limitatamente alla Sezione Incendio l'attrezzatura e le merci sono garantite anche all'aperto, nell'ambito dell'esercizio

Limitatamente alla Sezione Incendio, se indicato nella scheda di polizza, è compreso il contenuto dell'abitazione.

Limitatamente alla Sezione Furto:

- gli oggetti pregiati, gioielli e preziosi sono assicurati esclusivamente all'interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale;
- **non sono considerate merci le cose comprese nella definizione valori.**

Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le apparecchiature elettroniche ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile qualora per le stesse sia operante la Sezione Elettronica o altra specifica polizza stipulata con la Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

Limitatamente alle sezioni Incendio e Furto sono escluse le insegne interne ed esterne qualora per le stesse sia già operante la Sezione Cristalli o altra specifica polizza stipulata con la Società.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE

L'insieme delle cose, situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali dell'abitazione ed ascrivibili alle seguenti voci:

- arredamento;
- oggetti pregiati;
- valori;
- apparecchiature elettroniche per uso domestico e personale.

Sono escluse le apparecchiature elettroniche qualora per le stesse sia operante la sezione o la specifica polizza Elettronica stipulata con la stessa Società, o polizza Leasing con chiunque stipulata.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto.

COSE

Oggetti materiali e animali.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, supporti di dati, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.**

DATI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

DEHORS

Spazio esterno di un esercizio commerciale, smontabile e rimovibile, posto sul suolo pubblico o privato.

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Ogni dispositivo atto a proteggere le apparecchiature elettroniche dai fenomeni elettrici provenienti dall'esterno.

DISTACCO (VALIDA SOLO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE)

L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (Art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276).

DISTRIBUTORI/CAMBIO MONETE

Dispositivo, funzionante con schede prepagate, banconote o monete, installato nei locali assicurati per il pagamento dei servizi forniti con l'attività.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'insieme dei locali comprese eventuali dipendenze, anche non comunicanti, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività indicata nella scheda di polizza.

Si intende compresa nell'esercizio commerciale anche l'abitazione purché indicato nella scheda di polizza.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
 - per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni, preziosi e valori assicurati; **tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all'interno dei locali dell'esercizio.**

EVENTO (Valida per la sola Sezione Assistenza)

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

FABBRICATO

La costruzione edile e gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti che costituiscono l'esercizio commerciale e, se indicato nella scheda di polizza, l'abitazione.

Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, cantine, tettoie, ed opere di fondazione o interrato, cancellate, recinzioni, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, fissi ed infissi.

Sono altresì compresi i seguenti impianti e installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato e al servizio dello stesso, quali:

- idrici;
- igienico-sanitari;
- impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali;
- ascensori e montacarichi;
- impianti elettrici, compresi impianti per la produzione di energie rinnovabili stabilmente ancorati sulle coperture dei fabbricati e relativo inverter, questi ultimi se non coperti da altro contratto di assicurazione.
- distributori automatici con caricamento esclusivamente dall'interno dell'esercizio commerciale,
- tende (purché fissate al fabbricato ed **escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie**),
- antenne radio telericeventi e satellitari (**purché fissate al fabbricato**),
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (**purché privi di valore artistico**).

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/05/1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

Non rientrano in questa definizione:

- **i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono,**
- **l'area,**
- **il contenuto,**
- **i dehors,**
- **le pavimentazioni all'aperto,**
- **gli impianti sportivi e le piscine.**

Qualora l'attività sia svolta in un chiosco la definizione di fabbricato è sostituita dalla definizione di chiosco.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte di indennizzo o risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottratta a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (**escluse le parti elettriche**), purché siano situate nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni. **Sono esclusi gli schermi di telefoni cellulari, smartphone, palmari, tablet e di altre apparecchiature elettroniche.**

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MERCI

Prodotti destinati alla vendita, materie prime, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Sono inoltre considerate merci:

- esplodenti;
- infiammabili;
- merci speciali;

nei quantitativi tollerati indicati nell'art. 3.2, nonché:

- veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'esercizio commerciale e destinati alla vendita;
- le apparecchiature elettroniche oggetto di commercializzazione.

MERCI SPECIALI

Si considerano convenzionalmente merci speciali:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a Kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

OGGETTI PREGIATI

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi gioielli e preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo delle cose, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza applicazione della regola proporzionale.

PROGRAMMI APPLICATIVI

Le sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili da elaboratori, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato.

RAPINA

Sottrazione di beni, preziosi e valori mediante violenza o minaccia alla persona anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nella scheda di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

La parte di indennizzo o di risarcimento, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi delle Condizioni Contrattuali, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

SINISTRO O CASO ASSICURATIVO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurativo e cioè il verificarsi di controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, **escluse le pavimentazioni e le soffittature.**

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito alle cose ed in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SUPPORTI DATI

Qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabile da apparecchiature elettroniche.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TETTO

Il complesso delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TUTELA LEGALE

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovino i beni assicurati individuata nella scheda di polizza comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

UNICO SINISTRO

Per la Sezione Tutela Legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ALLO STATO D'USO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
2. per il contenuto e le apparecchiature elettroniche: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale od equivalente per rendimento economico al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE A NUOVO

1. Per il fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2. per il contenuto, le apparecchiature elettroniche e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascuna cosa assicurata con altra nuova uguale oppure, se non disponibile, con altra equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto e cristalli di esercizi in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo delle cose assicurate.

Tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori e titoli di credito, valori bollati, fustelle farmaceutiche, buoni premio, ticket, buoni sconto, titoli di viaggio e schede telefoniche.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art.47 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n.285 e successive modifiche e/o integrazioni).

I veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla definizione di Contenuto e quindi non assicurati.

Qualora l'attività preveda la vendita, la riparazione e/o commercializzazione di veicoli iscritti al P.R.A., questi si intendono ricompresi nella definizione di "merci".

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento e rottura.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Andrea Bertalot

